



**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**  
**"SANKALPA"**



**ART. 1**

**(Denominazione e sede)**

**E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:**

**<< SANKALPA OdV >>** Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via S. Pietro, 53 nel comune di Colceresa (VI) (già Mason Vicentino).  
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2**

**(Statuto)**

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, **ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117**, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3**

**(Efficacia dello Statuto)**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**ART. 4**

**(Interpretazione dello Statuto)**

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5**

**(Finalità e Attività)**

**L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e promozione umana.**

- Aiuta, sostiene e divulga le attività ed i servizi delle Comunità di recupero per soggetti con patologie legate alla dipendenza
- Promuove, realizza, gestisce e/o partecipa a iniziative e servizi volti a contrastare l'emarginazione, a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, ad accogliere la vita e a migliorarne la qualità, sia nella sua globalità che nelle sue diverse espressioni
- L'organizzazione si propone inoltre di favorire la crescita etica e morale dell'individuo secondo i valori dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso

**Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente**

dell'attività di volontariato dei propri associati, tra le attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D. Leg. 117/2017), sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

**A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:**

- L'organizzazione collabora alle attività residenziali, ricreative, del tempo libero, di assistenza e sorveglianza degli utenti accolti presso le strutture di recupero presenti sul territorio.
- Sostiene con fattiva e organica collaborazione di volontariato strutture sia laiche che di ispirazione religiosa che lavorano nei campi delle finalità perseguite dall'associazione, quali ad es. strutture socio assistenziali residenziali e non, case di accoglienza, centri di promozione e animazione sociale, culturale, religiosa, nonché altre strutture similari.
- Partecipa a programmi di intervento nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, progettati da parte di organismi pubblici o privati.
- Progetta e realizza in proprio iniziative di solidarietà e di progetti di cooperazione in campo economico, sociale o sanitario, anche con realtà locali, nazionali e non.
- Attiva rapporti di collaborazione, attraverso eventuali apposite convenzioni, con gli Enti locali, le istituzioni e le altre realtà sociali operanti nel territorio.
- Organizza e realizza attività formative, culturali, sociali, etiche e spirituali tramite convegni, conferenze, riunioni, proiezioni, mostre, esposizioni, spettacoli, viaggi, feste sociali ecc.
- Pubblica e diffonde opuscoli, giornali, riviste e supporti audio e video sulle attività dell'associazione o connesse e affini.

**Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.**

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

**L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.**

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto, nel territorio nazionale ed internazionale.

## **ART. 6 (Ammissione)**

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. **La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro**

degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

#### ART. 7

##### (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- **votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;**
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- **denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;**

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### ART. 8

##### (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### ART. 9

##### (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello all'Assemblea e ratifica da parte della stessa.

#### ART. 10

##### (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di Controllo
- Organo di Revisione

Gli Organi di Controllo e di Revisione sono subordinati al verificarsi delle condizioni di legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

### **ART. 11 (L'Assemblea)**

L'Assemblea è composta da tutti gli **associati** ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Gli **associati** possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri **associati**, conferendo delega scritta. **Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato.**

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

### **ART.12 (Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche delle attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- *Ratifica sull'esclusione degli associati e, qualora si verificasse, accetta o respinge in merito all'appello dell'associato sulla delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo.*
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

### **ART. 13 (Convocazione)**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail...

### **ART. 14 (Assemblea Ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno **degli associati**, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero **degli associati presenti**, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, **i consiglieri**

non hanno diritto di voto.

### **ART. 15 (Assemblea Straordinaria)**

L'Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto dell'organizzazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

### **ART. 16 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RuntS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### **ART. 17 (Il Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla

base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART. 17 bis**  
**(Presidente Onorario)**

L'Assemblea può nominare il Presidente Onorario nella veste di Padre Spirituale e guida dell'Associazione. Tale figura avrà natura di organo consultivo senza poteri.

**ART. 18**  
**(Organo di Controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ART. 19**  
**(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un Revisore Contabile iscritto al relativo registro.

**Art. 20**  
**(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

**ART. 21**  
**(I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 22**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 23**

##### **(Bilancio)**

Il Bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il Bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

#### **ART. 24**

##### **(Bilancio sociale)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il Bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### **ART. 25**

##### **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

#### **ART. 26**

##### **(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 27**

##### **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 28**

##### **(Responsabilità della organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**ART. 29**  
**(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

**ART. 30**  
**(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 31**  
**(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

**ART. 32**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**Art. 33**  
**(Norma transitoria)**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



### **VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA n. 1/2019**

Il giorno 26 del mese di Maggio dell'anno 2019 alle ore 10,50 si è svolta l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Sankalpa presso la sede legale di Via San Pietro n. 53 – Eremo di San Pietro.

Assume la Presidenza dell'Assemblea la sig.ra Galasso Armida, verbalizza la sig.ra Zamberlan Annamaria.

La Presidente costatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale contenente il seguente ordine del giorno:

1. Modifiche dello Statuto per adeguamento alla nuova legge sul terzo settore (D. Lgs 117/2017)
2. Varie ed eventuali.

e che sono presenti 69 soci (incluse deleghe) su n. 80 iscritti all'Associazione, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita, nel rispetto dello statuto sociale in vigore, per la validità dell'assemblea straordinaria per discutere e deliberare.

Dallo sviluppo dell'ordine del giorno e dalla discussione dello stesso è emerso quanto segue:

1. A seguito della nuova legge del Terzo Settore, (D.Lgs 117/2017), La Presidente informa l'Assemblea dell'obbligo di adeguare lo Statuto dell'Associazione alle disposizioni dettate dal Codice del Terzo Settore; porta a conoscenza inoltre che, fra le diverse tipologie di enti del Terzo Settore (ETS), previste sempre dalla nuova normativa, ci sono le ODV (organizzazioni di volontariato) che operano in favore di soggetti terzi e le APS (Associazioni di promozione sociale) che operano prevalentemente per i soci; sia le ODV che le APS dovranno essere iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) non appena sarà operativo. La nuova legge prevede inoltre l'utilizzo obbligatorio nella denominazione dell'ente (e quindi anche nello Statuto) dell'acronimo ODV o APS; e vista la natura della nostra Associazione, La Presidente comunica che verrà utilizzato l'acronimo **"ODV"**. La dicitura ONLUS decade in quanto abrogata la legge 266.

Si procede quindi alla lettura di tutto lo Statuto adeguato alla nuova legge del Terzo settore, già esaminato e approvato dal Consiglio Direttivo in data 11/04/2019; e dalla lettura degli articoli dello Statuto si dà particolare evidenza alle seguenti più significative variazioni/modifiche:

Art. 5 (Finalità e Attività ex art. 7) come disposto dall'art. 5 del D.Lgs 117/2017 si accolgono, per le nostre finalità, le lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Art. 6 (Ammissione): L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve **entro trenta giorni** motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

**ASSOCIAZIONE SANKALPA ONLUS**

via S. Pietro, 53 – 36064 Mason Vic.no (VI)  
tel e fax 0424/708710 - cell. 347/7899867  
C.F. 91017510248 - Registro Reg. Organ. Volont. N. VI 0487

Art. 11 (l'Assemblea): Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. **Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato.**

Art. 12 (Compiti dell'Assemblea): l'Assemblea accetta o respinge su appello dell'associato sulla delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 14 (Assemblea ordinaria): nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 16 (Consiglio Direttivo): il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati, **per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.**

Art. 17 (Il Presidente): il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Art. 17 bis (Presidente Onorario) non previsto dallo schema base di statuto ma inserito nel nostro Statuto perché già pre-esistente e dopo aver chiesto al C.S.V.

Art. 31 (Libri Sociali): tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede dell'organizzazione, **entro 15 giorni** dalla data della richiesta **formulata al Consiglio Direttivo.**

Dopo la lettura l'Assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto (astenuendo tutto il Consiglio Direttivo).

**Si delibera l'approvazione dello Statuto secondo le direttive del D. Lgs 117/2017.**

La presidente chiede altresì all'Assemblea di delegarla ad apportare eventuali variazioni allo Statuto appena letto, qualora si dovessero rendere necessarie, a seguito di nuove e importanti norme che il potere legislativo potrà emanare da qui alla scadenza della presentazione dello Statuto prevista per il 02/08/2019.

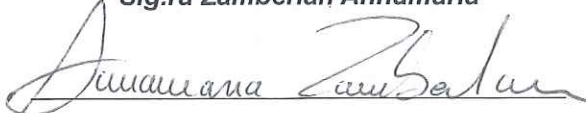
L'Assemblea dà il suo consenso.

2. Il Presidente Onorario Padre Ireneo Forgiarini informa l'Assemblea che durante i mesi estivi ha intenzione di proporre degli incontri di formazione sull'ultimo documento che Papa Francesco ci ha dato: "Christus vivit" – Cristo è Vivo. Le date verranno comunicate più avanti. Invita tutti i soci a partecipare a questi momenti formativi perché dice è un dono che facciamo a noi stessi: conoscere, studiare, scambiarsi idee, approfondire ... sempre dobbiamo crescere mai accontentarsi.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, La Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Colceresa, lì 26/05/2019

**LA VERBALIZZATRICE**  
**Sig.ra Zamberlan Annamaria**



**LA PRESIDENTE**  
**Sig.ra Galasso Armida**



AGENZIA ENTRATE -  
AREA SERVIZI  
ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Data 3 DIC. 2019 3

Imposta di trascr. €

Totale imposta €



IL FUNZIONARIO (\*)

IL CAPO AREA

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale